

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 389 - 29253/2015**

Oggetto: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CALUSO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17 BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

**IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**Premesso** che per il Comune di Caluso:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 69-34761 del 23 gennaio 1990 e successivamente modificato con una Variante di integrazione, approvata con D.G.R. n. 199-35711 del 27/02/1990 ed a seguito dello scioglimento del Consorzio dei Comuni, avvenuto nel 1992, trasformato in P.R.G.C. con Variante Generale approvata con D.G.R. n. 6-3484 del 16 luglio 2001;
- ha approvato otto Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- lo Sportello Unico Attività Produttive di Caluso, ha trasmesso con nota ns. prot. n. 110405/2015 del 29/07/2015 convocazione della prima Conferenza dei Servizi per l'esame della Proposta semplificata di Variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa all'ampliamento dell'area a destinazione produttiva "IA2.6.2", al fine di realizzare dei piazzali adibiti allo stoccaggio ed alla stagionatura di traversine ferroviarie in calcestruzzo;

*(pratica n. 05/2015-SUAP);*

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.471 abitanti nel 1971, 7.501 abitanti nel 1981, 7.320 abitanti nel 1991,
  - 7.123 abitanti nel 2001 e 7.483 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico 1971/2011, sostanzialmente costante;
  - superficie territoriale di 3.949 ettari, dei quali 2.839 di pianura e 1.111 di collina; 3.640 ettari
-

presentano pendenze inferiori al 5% e 293 ettari hanno pendenze tra il 5% e il 20%; i restanti 17 ettari, presentano pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 471 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup>, (circa il 12% del territorio comunale). È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 263 ettari ed è zona D.O.C. per la produzione vitivinicola dell'Erbaluce di Caluso;

superficie territoriale di 3.949 ettari, dei quali 2.839 di pianura e 1.111 di collina; 3.640 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e 293 ettari hanno pendenze tra il 5% e il 20%; i restanti 17 ettari, presentano pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 471 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup>, (circa il 12% del territorio comunale). È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 263 ettari ed è zona D.O.C. per la produzione vitivinicola dell'Erbaluce di Caluso;

- risulta compreso nell'Ambito 8 "Caluso" di approfondimento sovracomunale Pianura Pinerolese, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
  - è compreso nella Zona Omogenea 10 "Chivassese". Le Zone Omogenee istituite, ai sensi della Legge n. 56/2014, sono state approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
  - il PTC2 lo individua all'articolo 19 delle N.d.A. quale polo locale;
  - insediamenti residenziali: è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dagli articoli 21 e 22 delle N.d.A. del PTC2;
  - il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. non invidua il Comune all'interno di un Ambito Produttivo;
  - è individuato dall'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2 come centro storico di tipo C di "media rilevanza";
- infrastrutture per la mobilità:
- il territorio comunale è interessato dalle seguenti viabilità: Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta, Strade Provinciali n. 53 di San Giorgio Canavese, n. 595 di Mazzè, n. 81 di Mazzè, n. 84 del Lago di Candia, n. 85 di Caluso e n. 86 di Vallo;
  - è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso - Ivrea - Aosta;
  - è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalla linea Ivrea - Chivasso - Carmagnola - Bra;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio di Staglia, Rio Vallunga;

**preso atto** che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. di Caluso di cui al quarto comma dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R.

---

160/2010, per l' ampliamento dell'area produttiva esistente "IA2.6.2" , promossa dallo Sportello Unico per le Imprese di Caluso:

- ha convocato, con PEC ns. prot. n. 110405/2015 del 29/07/2015, la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che si è svolta il 15/09/2015;
- ha trasmesso in data 30/07/2015 (pervenuta in data 05/08/2015) la documentazione della Variante su supporto informatico;
- ha trasmesso in data 30/09/2015, il Verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi, congiuntamente a documenti integrativi, concordati in Conferenza;
- ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno 14/10/2015;

**visti** i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

**rilevato** che, nello specifico, la Variante semplificata propone l'ampliamento dell'area a destinazione produttiva esistente "IA2.6.2", dove ha sede lo stabilimento della ditta Margaritelli Ferroviaria S.p.A., per una superficie pari a circa mq. 16.000. Tale area non sarà dotata di capacità edificatoria propria e verrà adibita allo stoccaggio ed alla stagionatura delle traversine ferroviarie in calcestruzzo. La S.U.L. complessiva dell'ambito produttivo "IA2.6.2" rimarrà invariata;

**preso atto che:**

- nella prima seduta della prima Conferenza dei Servizi convocata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Caluso, ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in data 15/09/2015, è emerso, come si evince dal Verbale inviato con PEC ns. prot. n. 137092/2015 del 30/09/2015, la carenza della seguente documentazione:
  - verifica degli standards minimi imposti dall'art. 21 della L.R. 56/77;
  - mancata precisa definizione delle superfici oggetto del cambio di destinazione urbanistica e della superficie territoriale/ fondiaria del lotto;
  - mancanza della scheda d'area/quadro sinottico, relativi allo stato vigente ed in variante;
  - mancata indicazione della compensazione ambientale, così come richiesto dal parere espresso dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana prot. 07219/2015/LB8 del 15/05/2015;
  - mancata precisazione degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata dal Comune di Caluso e la ditta proponente in data 01/08/2006, relativa alla realizzazione del raccordo stradale tra la Comunale Rodallo Vallo e la S.S. n. 26;
  - mancata indicazione dell'articolo completo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. relativo alle aree in questione;
  - alcune incongruenze sugli elaborati prodotti in merito alla titolarità dei lotti interessati dalla Variante (per i quali la verifica spetta all'Ente che rilascerà il Permesso di Costruire);

- parere, espresso dal competente Settore Regionale, come stabilito dalla D.G.R. n. 64-7417 del 2014 per in comuni non adeguati al P.A.I., con un grado di approfondimento rapportato all'oggetto della Variante urbanistica in discussione;
- in data 30/09/2015 lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Caluso inviava dei documenti integrativi, concordati in sede della prima seduta della Conferenza;

**dato atto** che, in merito alle *"Aree Libere, Dense e di Transizione"* di cui all'art. dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2, il Comune di Caluso ha proposto, in sede di Conferenza, di accettare il modello elaborato dalla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), da cui risulta che le aree interessate dalla Variante sono classificate come *"libere"*, ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

**dato atto** che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. di Caluso di cui al quarto comma dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Caluso ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, termiato con espressione di parere tecnico di non assoggettabilità alla VAS da parte dell'Organo Tecnico Comunale di Caluso in data 14/07/2015, previa acquisizione dei pareri degli Enti con competenza ambientale;

**visto** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. 07219/2015/LB8 del 15/05/2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale *"la relazione di verifica [della Variante] non esplicita misure mitigative e compensative. Tali interventi di compensazione, ai sensi dell'articolo 13 delle NdA del PTC2, devono essere "univoche".... e prioritariamente "omologhe". ....Le misure di compensazione ambientale dovranno essere concordate e quantificate in fase di progetto nella CdS ai sensi della L. 241/90 e smi e dovranno divenire oggetto di accordo tra le parti"*;

**visto** quanto sopra, in sede di Conferenza di Servizi del 15/09/2015 il Comune di Caluso ha individuato un'area pubblica posta in corrispondenza centro Sportivo di Arè, per la quale esiste la necessità di un'opera di riqualificazione ambientale e si è concordato che le misure compensative consisteranno nella realizzazione di una fascia alberata e parzialmente inerbita della larghezza di almeno m 2, lungo la recinzione del parcheggio pubblico presso il campo sportivo in località Arè;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"* così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto l'art. 1** comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 01 giugno 2015, ed in particolare:

- gli articoli 5 "Funzioni fondamentali della Città Metropolitana" e 8 "Pianificazione Territoriale" del Titolo I "Principi generali e funzioni";
- gli articoli 14 "Organi della Città metropolitana", 15 "Sindaco/a metropolitano/a" e 16 "Vicesindaco/a, Consiglieri delegati ed organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati" del Titolo II "Organi della Città Metropolitana";

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

**dato atto** che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della prima Conferenza dei Servizi del 15/09/2015 rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3-549 del 19/01/2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

---

**visto** l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

**acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato T.U., e ritenuta l'urgenza;

### DECRETA

- 1. che**, ai sensi del comma 4 articolo 17/bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Caluso, esaminato nella Conferenza dei Servizi svolta in data 15/09/2015, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Caluso e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 13.10.2015

per il Sindaco della Città Metropolitana  
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana  
(Alberto Avetta)

---